

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4127

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, RONCONI, D’ONOFRIO,
ASCIUTTI, BEVILACQUA, PEDRIZZI, VENTUCCI, BIASCO,
BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS,
FAUSTI, NAPOLI Bruno, ZANOLETTI, AZZOLLINI, BALDINI,
BONATESTA, CAMPUS, CURTO, CUSIMANO, GUBERT,
MAGGI, MANTICA, MULAS, MUNGARI, NOVI, PELLICINI,
PONTONE, RAGNO, SPECCHIA, TONIOLLI, TRAVAGLIA e
VEGAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1999

Ordinamento della scuola non statale

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge risponde alla esigenza di arrivare ad una sintesi e ad un approdo delle varie proposte e dell'ampio dibattito che si è sviluppato negli ultimi due anni sul tema della parità scolastica.

Il presente testo costituisce quindi il tentativo non di disperdere, ma al contrario di recuperare e valorizzare, quanto si è venuto proponendo da parte dello stesso Governo, da esponenti autorevoli della maggioranza ma anche dal contributo delle forze di opposizione e dal variegato mondo dell'associazionismo cattolico e non.

Fra gli scopi di tale sintesi rientra quello di valorizzare quanto di meglio è emerso dai vari contributi.

* * *

Il presente disegno di legge risponde, oltre che ad un preciso adempimento costituzionale, ad una profonda esigenza di «europeizzazione» del sistema scolastico italiano, tanto più sentita oggi alla vigilia dell'inseguimento del nuovo Parlamento europeo.

Il nostro è infatti l'unico paese della Unione europea in cui manca il concreto riconoscimento del ruolo del servizio pubblico svolto da istituzioni autonome aventi finalità educative.

In Italia meno di uno studente su dieci frequenta scuole non statali (escluse quelle materne), mentre la proporzione è ben diversa altrove: quasi uno su cinque in Francia; uno su tre in Spagna; tre su cinque in Belgio; due su tre in Olanda.

Non possiamo dirci pienamente europei se non superiamo anche questa anacronistica situazione, che finisce col penalizzare l'intero sistema scolastico impedendogli di

dispiegare tutte le sue energie e tutte le sue potenzialità.

Il presente disegno di legge è finalizzato, attraverso il riconoscimento delle scuole paritarie, al miglioramento della scuola italiana nel suo insieme, senza privilegi di sorta ma anche senza discriminazioni.

Esso si colloca quindi coerentemente in una linea politica scolastica rivolta ad arricchire, con la libertà e l'autonomia, la qualità dell'insegnamento a tutti i livelli.

* * *

Il presente disegno di legge tende ad evidenziare tre caratteristiche fondamentali: *a*) la libertà di educazione, *b*) un nuovo ruolo dello Stato, *c*) il valore dell'autonomia.

Libertà di educazione - La libertà di educazione, come libertà di scelta della scuola da frequentare, - così come sostenuto anche dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - si fonda sul diritto dei genitori di decidere dell'educazione e del genere di istruzione da impartire ai loro figli minori. A sua volta tale libertà implica il diritto dei privati di istituire e di gestire una scuola e comporta l'obbligo per lo Stato di consentire la compresenza di scuole statali e non statali, di conferire il riconoscimento legale alle scuole non statali, se garantiscono il conseguimento di obiettivi didattici equivalenti e, in questo caso, di assicurare loro una reale parità finanziaria alle stesse condizioni delle scuole statali.

Ad ogni persona va quindi assicurata la libertà effettiva di educazione, mettendola in condizione di scegliere liberamente il proprio percorso tra una molteplicità di vie, strutture, contenuti, metodi e tempi.

Lo Stato d'altronde, nell'intento di garantire al cittadino la migliore istruzione possibile, assume una funzione regolativa nella definizione di cornici programmatiche per tutti gli istituti formativi, assolve ad una funzione di controllo nel verificare i livelli di efficienza di ciascun istituto, ma ancora di più indica *standards* educativi per ogni tipo di scuola.

Questo vuol dire che lo Stato deve disinteressarsi della formazione dei cittadini? Noi non lo vogliamo; lo Stato, al contrario, è chiamato ad adempiere ad essenziali funzioni di garanzia, regolazione e controllo.

Ed è per questa ragione che noi proponiamo che allo Stato, nella gestione del sistema scolastico, possano affiancarsi una pluralità di soggetti.

Il ruolo dello Stato - In questi ultimi decenni si sta realizzando, particolarmente nel nostro continente, il passaggio dallo «Stato-gestore» allo «Stato-garante promotore». Il primo modello viene sostituito dal pluralismo istituzionale e dall'ideale di una società aperta dove la definizione di pubblico cessa di coincidere con il concetto di statale.

È ormai generalmente diffusa la convinzione che la statalizzazione della società produce effetti negativi alla radice stessa del vivere associato, quali la mortificazione della creatività dei mondi vitali, la deresponsabilizzazione delle persone nei loro bisogni essenziali e la crescita di un privatismo che ricerca la propria realizzazione nel consumo delle merci. Il nuovo Stato invece deve presentarsi come garante della soddisfazione per tutti i cittadini di bisogni fondamentali, benché non più primariamente gestore, anche se lo rimane in via sussidiaria: in altre parole la sua funzione va pensata come garante promotore.

In questo quadro si riconosce che i servizi - come il Servizio scolastico nazionale - non siano esclusivamente gestiti dallo Stato e dalle sue strutture, ma sia fatta salva la possibilità di produrli attraverso forme di autorganizzazione dagli stessi cittadini, sin-

goli o comunità, con il sostegno dello Stato. Con questa impostazione si favorisce l'affermarsi di una domanda sociale caratterizzata da contenuti positivi, una esigenza di solidarietà che si esprime in processi come il volontariato, l'impegno associativo e la ricerca di esperienze nuove.

È una impostazione che finisce col riconoscere non solo il ruolo dei privati ma anche quello svolto dal terzo settore, o privato sociale, che si definisce come il complesso delle attività di produzione di beni e di servizi, creato dall'iniziativa dei privati e condotte senza scopo di lucro, ma con finalità di servizio sociale.

Il valore dell'autonomia - Il suo recupero e la sua valorizzazione consente di venire incontro efficacemente alle esigenze dei giovani, di aprire le esigenze formative alle esigenze locali, rendendole più sensibili e attente ai bisogni del territorio e al tempo stesso più capace di fornire risposte adeguate in tempo reale, e di consentire alle singole scuole di esprimere compiutamente la propria creatività e il proprio spirito innovatore. Potenziare la qualità dell'istruzione, che attualmente rappresenta il nodo fondamentale in tutti i sistemi formativi, significa ricevere un impulso importante dallo strumento dell'autonomia che stimoli la creatività dal basso.

La scelta dell'autonomia corrisponde anche ad un orientamento comune ai paesi dell'Unione europea. Dopo le insufficienze riscontrate nei confronti delle riforme globali, il fulcro dei processi di rinnovamento si è spostato sulla singola realtà scolastica, sul progetto educativo d'istituto e sull'innovazione dal basso. In un contesto di continuo mutamento, la possibilità di soddisfare le esigenze che continuamente si presentano dipende in primo luogo dalla rapidità con cui le risposte vengono date. Inoltre le possibilità di successo dei processi innovativi sono maggiori quando l'insegnante non solo vi è partecipe ma quando ha contribuito personalmente ad elaborarle e ad attuarle.

Il cuore dell'autonomia è costituito dal riconoscimento della competenza progettuale; e pertanto ogni scuola dovrà essere messa in condizione di elaborare un proprio progetto educativo in modo che si possa sviluppare autonomia didattica, formativa, organizzativa e finanziaria.

Con l'autonomia non solo si valorizza la specificità dei diversi disegni educativi ma al tempo stesso si perseguono finalità generali ed obiettivi comuni che la società attribuisce al servizio formativo nazionale.

* * *

Con l'attuazione del principio di parità, diamo un contributo decisivo alla realizzazione del «Servizio scolastico nazionale» che si presenta come un modello nuovo e più evoluto.

Rispetto al sistema oggi in essere caratterizzato da due grandi comparti - da una parte la scuola statale e dall'altra le scuole non statali - il Servizio scolastico nazionale sarà caratterizzato dall'esistenza di una pluralità di strutture finanziate direttamente dallo Stato, vale a dire le scuole statali e le scuole paritarie, mentre continueranno ad esistere scuole che non si pongono il problema del finanziamento, e che pur rimanendo non statali si avvarranno della possi-

bilità di chiedere e non chiedere il riconoscimento legale.

* * *

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli, suddivisi in quattro capi.

Nel primo capo viene sancito che la libertà di scelta alla propria formazione da parte di ciascun individuo e della sua famiglia, anche mediante il riconoscimento del principio della libertà di apprendimento, sono parte fondamentale di uno Stato libero.

Concorrono a questa finalità sia il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche, sia il valore dell'autonomia delle singole unità scolastiche, sia il riconoscimento della libertà di istituzione.

Il secondo capo mette a fuoco i requisiti necessari all'istituzione e al funzionamento di scuole e di istituti non statali che non chiedono il riconoscimento legale.

Il capo terzo detta norme alle scuole e agli istituti non statali legalmente riconosciuti.

Il capo quarto regola le scuole «paritarie» e indica i requisiti, le procedure e i vincoli a cui tali scuole sono tenute.

Nell'articolo 8 sono esplicitate le modalità di finanziamento alle scuole «paritarie».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA
EDUCAZIONE ED AL PLURALISMO
EDUCATIVO**

Art. 1.

*(Diritto della persona, dovere
e diritto della famiglia e dello Stato)*

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

Art. 2.

(Libertà di apprendimento)

1. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

Art. 3.

(Pluralismo dell'offerta e delle istituzioni)

1. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle isti-

tuzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

2. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

Art. 4.

(Libertà di istituzione)

1. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.

2. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.

CAPO II

SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI CHE NON CHIEDONO IL RICONOSCI- MENTO LEGALE

Art. 5.

(Istituzione e funzionamento)

1. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore auto-certifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonché del godimento dei diritti civili e politici;

b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;

c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;

d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;

e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

3. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma 2, può emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

CAPO III

SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 6.

(Istituzione e funzionamento)

1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, soddisfino anche i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;

c) esistenza dello statuto della scuola;

d) esistenza del progetto educativo;

f) esistenza del piano dell'offerta scolastica;

i) esistenza della carta dei servizi scolastici.

2. Alle scuole di cui al comma 1 è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.

3. Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti negli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, della presente legge, assicura *standard* minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.

4. Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

CAPO IV

SCUOLE PARITARIE

Art. 7.

(Il Servizio scolastico nazionale)

1. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

2. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) la pubblicizzazione del bilancio;
- b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
- c) l'accoglienza di studenti portatori di *handicap*;
- d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

3. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette «paritarie», as-

sumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine «paritaria», e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.

4. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

5. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

6. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

7. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 6, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.

Art. 8.

(Interventi finanziari dello Stato)

1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comun-

que nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

2. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

4. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

5. Le somme di cui al comma 3 sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.

6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Gli interventi economici di cui all'articolo 8 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

